



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 556/DecA/18 DEL 26.02.2010

Oggetto: Deroga al Decreto n. 295/DecA/5 del 29.01.2010 “Piano Regionale di gestione dell’anguilla - attuazione delle misure di gestione relative alla pesca professionale e alla pesca sportiva, finalizzate alla ricostituzione dello stock di anguilla europea (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007). Annualità 2010.” – termini e modalità per detenzione trasporto e commercializzazione di esemplari di anguilla per l’anno 2010.

L'Assessore,

- VISTO** lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE** le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;
- VISTA** la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTE** le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA** la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTO il D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura" e, in particolare il comma 4 dell'articolo 12;
- VISTO il D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;
- VISTA la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO il Regolamento per l'esecuzione della sopra citata Legge n. 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;
- VISTA la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca" e in particolare l'art.6 recante:" Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3186/DecA/158 del 29.12.2009 recante Finanziamento del Piano regionale di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007) – Programmazione delle risorse finanziarie Legge Regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca", art.6 "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche" (Euro 600.000 - Capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09);
- RICHIAMATO integralmente il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 295/DecA/5 del 29.01.2010 "Piano Regionale di gestione dell'anguilla - attuazione delle misure di gestione relative alla pesca professionale e alla pesca sportiva, finalizzate alla ricostituzione dello stock di anguilla europea (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007). Annualità 2010."



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

CONSIDERATE le esigenze da parte degli operatori del settore di commercializzazione dell'anguilla nel periodo successivo a quello consentito emerse in sede di Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 12 febbraio 2010;

RITENUTO necessario modificare le disposizioni generali sulla commercializzazione dell'anguilla di cui all'art. 1 lettera a) comma 1 del Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 5/2010 prevedendo una disciplina di deroga per l'anno in corso che tenga conto delle necessità di commercializzazione degli operatori del settore e garantisca al contempo la tutela della risorsa

DECRETA

ART. 1 1. In deroga a quanto previsto all'art. 1 lettera a) comma 1 del Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 295/DecA/5 del 29.01.2010 e nel Piano regionale di Gestione dell'anguilla, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione del Piano nazionale e di quello regionale da parte della Commissione Europea, per la sola annualità 2010 la detenzione, il trasporto, la commercializzazione degli esemplari di anguilla pescati nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna entro il mese di febbraio 2010 come previsto al comma 1 dell'articolo 1 lettera a) del Decreto sopracitato, è consentito sino al 1 maggio 2010.

2. L'operatore interessato provvede ad inviare via fax, entro il 3 marzo 2010, al Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 con l'indicazione del quantitativo (in numero e in peso) di anguille pescate e non ancora vendute alla data del 28 febbraio 2010, delle modalità e del luogo di conservazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- ART. 2
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 963/1965.
 2. L'Amministrazione regionale e le Autorità pubbliche preposte al controllo, svolgono i compiti di controllo, amministrativo e in loco, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Decreto ed effettuano apposite verifiche delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1.
- ART. 3
- Il presente Decreto è immediatamente esecutivo ed è pubblicato nel sito internet www.regione.sardegna.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì 26.02.2010

L'Assessore

Andrea Prato